

TRIBUNALE FERRARA
UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI ED ALLE PROCEDURE
CONCURSUALI

Il G.D. dott. Anna Ghedini,

Il G.D. dott. Anna Ghedini,
letto il piano del consumatore presentato da _____ con cui viene proposto il pagamento dei propri debiti per un ammontare complessivo di euro 265.253 (cui va aggiunta la somma indicata da Agenzia Riscossione per debiti posti a ruolo successivamente alla presentazione del piano) a mezzo di un piano rateale di versamento di rate mensili di euro 300 per 5 anni; che il piano presenta un assorbente profilo di inammissibilita' o comunque di contrarieta' alla legge: Il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario (che ha promosso esecuzione immobiliare allo stato e dove era stata fissata la prima vendita a euro 30.800,00 (valore su cui calcolare la possibilita' di offerta minima) per un importo complessivo di euro 12.566, sulla scorta della attestazione fornita dall'OCC ai sensi dell'art. 7 primo comma l. 3/12. Non e' prevista la liquidazione del bene, ma viene previsto che tale credito (nella misura del 16,2% dell'importo dovuto) sia rimborsato a mezzo di pagamento rateale di oltre 5 anni. Tale previsione di piano incontra l'ostacolo di cui alla norma ex art. 8 comma 4 legge citata laddove per i creditori privilegiati e' prevista una moratoria al massimo di un anno.

L'incompatibilita' tra il disposto dell'art. 8 comma 4 Legge 3/2012 e la previsione da parte del piano del consumatore di moratorie ultra-annuali per il pagamento dei creditori privilegiati e' gia' stata evidenziata dalla giurisprudenza di merito. Sul punto puo' essere citato il decreto pronunciato dal Tribunale di Rovigo in data 13.12.2016, Estensore dott. Martinelli, per cui *"Pare di tutta evidenza come i principi sopra esposti debbano essere traslati anche nell'ambito della l. n. 3/2012; tuttavia il legislatore, in questo caso, ha imposto al debitore che depositi il piano del consumatore, la necessaria soddisfazione entro un anno dei creditori che vantino un diritto di prelazione su un bene non oggetto di cessione [...] Si e' consapevoli che la disposizione pone un limite rigido alle ragioni del consumatore, spesso focalizzate al mantenimento dell'immobile familiare; tuttavia il contenuto della disposizione e' vincolante e solo attraverso una modificazione legislativa e' possibile immaginare un diverso contenuto del piano"*.

Ne' puo' darsi rilievo alla giurisprudenza di merito che ha interpretato talune norme nel senso di rendere ammissibili pagamenti dilazionati dei creditori privilegiati, anche ultra-annuali (art. 182ter Rd 267/1942 ed art. 186bis comma 2 lettera c) Rd 267/1942, quest'ultima norma in particolare interpretata dalla giurisprudenza di legittimita', tra cui le sentenze della Corte di Cassazione nn. 20388/2014 e 10112/2014, senso che la moratoria ultra-annuale, pur ammissibile, comporta l'attribuzione al creditore privilegiato di diritto di voto commisurato alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo nel pagamento). Si tratta di riferimenti normativi che non possono essere invocati a sostegno dell'ammissibilita' di un piano del consumatore con moratoria ultra-annuale per il pagamento dei creditori privilegiati poiche' nel piano del consumatore i creditori non votano. L'elemento caratterizzante della procedura di formazione del piano del consumatore e' infatti l'assenza di qualsivoglia elemento negoziale, del quale tiene luogo l'intervento del giudice: tale assenza e la perentorieta' della norma ex art. 8 rendono impossibile dilazionare il diritto del privilegiato a essere pagato per intero (sia pure nei limiti della capienza del bene) oltre l'anno.

Non si ignora che analogo piano, avente contenuti molto simili se non sovrapponibili, e' stato presentato dal debitore nel corso di questo anno e dichiarato inammissibile per le medesime ragioni



qui esposte nel giugno 2019; e nemmeno si ignora che la S.C. con sentenza n. 17834 del 2019 ha ritenuto che la norma di cui all'art. 8 ultimo comma dell'art. 3 del 2012 non sia di ostacolo alla previsione di una dilazione del pagamento del creditore privilegiato superiore ad un anno, qualora sussista la attestazione dell'OCC circa la soddisfazione del privilegiato nei limiti della capienza, ovvero nella misura del valore presumibile di mercato del bene su cui insiste la prelazione.

Merita di essere interamente riportata la motivazione della sentenza:

“.....Ed è opportuno previamente, a tal riguardo, specificare il quadro normativo di riferimento.

In base alla L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 1, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

La norma consente di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

La disciplina dei presupposti, desunta dalla citata disposizione (nella parte, ovviamente, che qui rileva), è completata dalle previsioni di cui all'art. 8, commi 1 e 4, secondo le quali, rispettivamente:

(a) la proposta di accordo o di piano del consumatore può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti "attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri";
(b) la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere "una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione".

Infine l'art. 11, dopo aver previsto che per l'omologazione di cui all'art. 12 è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, contiene la regola analoga a quella della L. Fall., art. 177, comma 2, per cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Eguale regola non è invece riprodotta per il piano del consumatore negli artt. 12-bis e seg.

VI. - La tesi sostenuta dal ricorrente è che, in ragione del principio di libertà delle forme (art. 8), e considerata l'analogia con l'istituto concordatario (L. cit., art. 11 e L. Fall., 177), sarebbe sempre ammissibile prospettare l'accordo di composizione nel senso della previsione di una dilazione di pagamento dei crediti ipotecari, a prescindere dalla ipotesi della continuità d'impresa.

La tesi va condivisa in base alla seguente serie di considerazioni.

Le speciali procedure da sovraindebitamento (L. n. 3 del 2012, art. 7 e seg. come modificata) hanno avuto la funzione di colmare almeno in parte una lacuna dell'ordinamento: in tal guisa, come da più parti è stato osservato, esse hanno esteso il principio della concorsualità oltre il limite tradizionalmente segnato dall'insolvenza dei soli debitori commerciali di dimensioni non piccole (cfr. art. 6, comma 1).

L'ampliamento è stato realizzato attraverso l'introduzione di una disciplina peculiare e differenziata, che però trova fondamento nella condivisione della natura concorsuale e concordataria dell'accordo di cui si tratta.

Invero è netta nella disciplina normativa la similitudine con l'istituto del concordato preventivo. La composizione della crisi difatti è una procedura che mira all'omologazione giudiziale di una proposta di accordo, che il debitore in stato di sovraindebitamento, non suscettibile di essere dichiarato fallito (L. Fall., art. 1), formula ai propri creditori.



Si tratta cioè di un accordo dal contenuto non predeterminato dalla legge che, in caso di esito positivo del procedimento, vincola "tutti i creditori".

Operando la sua efficacia anche nei confronti dei creditori dissenzienti, non può parlarsi di un vero accordo (di diritto privato), dal momento che questo presupporrebbe sempre il consenso. Come è stato rilevato anche in dottrina, si tratta di una sorta di deliberazione maggioritaria, che coinvolge tutti in esatta coerenza col canone di universalità soggettiva.

Tale ambito consente di ritenere non seriamente contestabile l'accostamento all'istituto concordatario, e postula che si debbano estendere all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento i principi che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta concordataria, col solo limite, naturalmente, della compatibilità.

In materia di concordato preventivo è stato già affermato il principio per cui regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati (o prelatizi), mentre l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori ottengono la disponibilità delle somme a essi spettanti.

In questi casi si è precisato che la determinazione in concreto di tale perdita è peraltro rilevante ai fini del computo del voto L. Fall., ex art. 177, comma 3, e costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata L. Fall., ex art. 160, comma 2, tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui alla L. Fall., artt. 54 e 55 (richiamata dalla L. Fall., art. 169) (v. Cass. n. 10112-14, Cass. 2038814).

In sostanza, nel concordato preventivo è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, ma equiparando i creditori ai chirografari ai fini del voto, per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfatto.

Questa conclusione - è bene rammentare - è stata tratta dalla riforma della L. Fall., art. 160 (conseguente al D.Lgs. n. 169 del 2007), nella espressa previsione per cui la proposta di concordato "può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d)". Donde la possibilità di far riferimento proprio e anche all'art. 177, comma 3, secondo il quale, ai fini della legittimazione al voto, "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito".

IX. - I menzionati principi possono esser traslati nel contesto degli accordi di composizione, avuto riguardo alla esattamente conforme disciplina contenuta nella L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 1 e art. 11, comma 2.

Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Civitavecchia, non rileva in senso ostativo la previsione dell'art. 8, comma 4, poichè questa riproduce esattamente - per la parte che interessa gli accordi - la L. Fall., art. 186-bis, comma 2, lett. c). Ed è risolutivo che l'art. 186-bis citato pur convive, nell'omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto.

E' dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata.

Nè la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, alfine, in via



interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore.”

Ebbene questo Giudice non ritiene di potere condividere tale impostazione: essa parte dall'assunto per cui l'art. 7 –così come l'art. 160 comma 2 l. fall- laddove consente il pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati consentirebbe anche il diverso pagamento parziale che si realizza con il pagamento dilazionato. Secondo tale impostazione l'art. 182 bis l. fall. -esplicitamente dettato in materia di concordato in continuità'- sarebbe espressione di una sorta di principio generale secondo il quale l'ordinamento consente al pagamento non immediato dei creditori privilegiati (fatti salvi i tempi della liquidazione laddove dei beni su cui insiste la prelazione sia prevista la vendita) a prescindere dalla natura della proposta, se in continuità' o meno.

La S.C. fa richiamo alla precedente giurisprudenza (sentenza 10112 del 2014) con la quale si era ammessa la dilazione nel concordato liquidatorio per un tempo superiore a quello necessario alla liquidazione, prevedendo in cambio il diritto di voto dei creditori per la somma equivalente al sacrificio in ipotesi da essi riportato.

Tale meccanismo e' stato recepito dal CCI, di prossima entrata in vigore, nella parte in cui all'art. 86, per il solo concordato in continuità', e' prevista la possibilità di una moratoria fino a due anni del pagamento dei privilegiati (nella ipotesi in cui il bene su cui insiste la prelazione non venga liquidato) compensata dalla concessione a tali creditori del diritto al voto calcolato in base al sacrificio che si presume debbano sopportare i creditori per effetto della dilazione coattiva.

La possibilità di moratoria e' espressamente limitata al concordato in continuità': si tratta, ora come in futuro, di una norma eccezionale, che deroga alla regola generale per cui il credito dell'ipotecario si considera scaduto al momento del deposito del ricorso per la procedura concorsuale e va pagato statim.

Quanto alle procedure da composizione della crisi da sovraindebitamento il nuovo CCI non contiene alcuna norma ripropositiva dell'art. 8 ultimo comma l. 3/12: quanto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore l'art. 67 prevede che si possa consentire al rimborso del prestito ipotecario nei termini del piano di ammortamento contrattuale se, al momento della domanda, il mutuo sia in corso di regolare ammortamento o se il giudice autorizzi il pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto. Non viene prevista alcuna possibilità di moratoria del credito ridimensionato nell'entità del valore di realizzo (possibilità sempre assicurata dal comma 4 dell'art. 67: risponde ormai a una regola generale delle procedure concorsuali quella per cui i privilegiati possono essere pagati nel limite del presumibile valore di mercato, attestato da un professionista, declassato il resto a chirografo).

In conclusione non pare a questo giudice che vi siano i presupposti per ritenere che la norma ex art. 8 ultimo comma l. 3/12 non sia norma di carattere assolutamente eccezionale, non passibile di deroga, e che non sia possibile ritenere che la regola dell'art. 160 comma 2 l. fall, ripetuta anche per il piano del consumatore e l'accordo all'art. 7 l. 3/12, consenta di ritenere sempre possibile una dilazione nel pagamento dei privilegiati. La norma ex art. 182 bis l. fall. e' norma eccezionale così come lo e' quella ex art. 8 ultimo comma l. 3/12, e peraltro entrambe attengono solo alla ipotesi di continuità', nel caso concreto nemmeno predicabile trattandosi di un consumatore.

Nel caso de quo la proposta del debitore prevede il pagamento falcidiato del creditore ipotecario, nei limiti del verosimile ricavato; pagamento che dovrebbe avvenire nel corso di cinque anni a mezzo di versamenti rateali mensili di euro 300 al mese, senza alcuna liquidazione del bene su cui insiste la ipoteca. Tale proposta osta al divieto di pagamento dilazionato nel tempo dei creditori privilegiati, cui la legge deroga solo per la proposta che preveda la continuità' e solo per un anno.

La proposta deve quindi essere dichiarata inammissibile.

PQM

Dichiara inammissibile la proposta.

Si comunichi

Ferrara, il 11.11.19



IL GD
Dott. Anna Ghedini

